Sella
Leasing

CONTRATTO DI LOCAZIONE OPERATIVA STRUMENTALE PER IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Condizioni generali

CLAUSOLE GENERALI

Articolo 1 – Premesse

A. Sella Leasing S.p.A. è un Intermediario Finanziario con sede legale in Biella via Italia 2, capitale sociale € 20.000.000,00 interamente versato, Codice Fiscale n. 00528570021, società appartenente al Gruppo IVA Maurizio Sella S.A.A. con Partita IVA n. 02675650028, iscritta all'Albo Unico ex Articolo 106 T.U.B. al n. 36 e Codice Meccanografico n. 19142, appartenente al gruppo Sella, soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Banca Sella Holding S.p.A. In particolare Sella Leasing S.p.A. (di seguito denominata anche "Concedente") svolge prevalentemente attività di locazione finanziaria (leasing) ed è conseguentemente abilitata all'attività di locazione operativa di beni strumentali;

B. L'Utilizzatore (di seguito anche denominato il "Cliente"), nell'ambito della Sua attività imprenditoriale o professionale, dopo aver scelto un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (di seguito denominato "bene"), da acquistare, far costruire o mettere a sua disposizione, descritto nelle Condizioni Particolari, individuato il Fornitore e pattuito direttamente con quest'ultimo tempi, condizioni e modalità di consegna e gli eventuali servizi accessori quale, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, quello di manutenzione, si è rivolto al Concedente per ottenere in locazione operativa il bene stesso. L'utilizzatore conferma di aver scelto il bene descritto nelle Condizioni Particolari, individuato il Fornitore e pattuito direttamente con questo prezzi, tempi, rendimento dell'impianto, condizioni e modalità di consegna, nonché di aver verificato i diritti e/o le convenzioni necessarie alla realizzazione ed utilizzo del bene;

C. Il Concedente, tenuto conto delle condizioni amministrative, economiche, patrimoniali e giuridiche dell'Utilizzatore, è disposto ad acquistare e concedere in locazione operativa, per un determinato canone di utilizzo, omnicomprensivo, il bene sopra citato;

D. L'Utilizzatore dichiara di ben conoscere le caratteristiche del bene oggetto della locazione operativa e riconosce che detto bene è stato da lui scelto e riscontrato conforme alle sue esigenze ed adatto all'uso per cui viene preso in locazione nonché di aver verificato preventivamente le condizioni di fatto e di diritto del bene in oggetto; garantisce inoltre, assumendosene la responsabilità, la rispondenza alle vigenti normative in materia antinquinamento e direttive CE in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza del lavoro, nonché l'inesistenza di disposizioni normative e/o diritti di terzi che limitino la proprietà e/o la disponibilità del bene;

E. L'Utilizzatore prende atto che qualora nelle presenti Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari si faccia riferimento al parametro EURIBOR 3 mesi (/365) esso sarà determinato mediante la seguente formula:

$$\text{Euribor 3 mesi base 365} = \text{tasso Euribor 3 mesi base 360} \times \frac{365}{360}$$

dove il tasso Euribor 360 sarà rilevato giornalmente dal "Il Sole 24 Ore". L'arrotondamento del tasso è fissato a tre decimali dopo la virgola.
Ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del Regolamento UE 2016/1011 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari, qualora la fornitura dell'indice Euribor da parte del suo Amministratore dovesse essere sospesa o cessasse, ovvero la sua meto-

dologia di calcolo subisse un cambio significativo accertato dall'autorità competente, l'indice di riferimento alternativo individuato dalla Concedente è Euroshort-term rate (ESTR), che sarà aumentato o diminuito in base al risultato che si otterrà dalla media semplice tra tutte le differenze che ci sono state tra questo indice e l'Euribor negli ultimi 5 anni.
Qualora l'ESTR non dovesse essere più rilevato, la scelta dell'indice di riferimento alternativo è effettuata in conformità agli articoli 23-bis, 23-ter, 23-quater del Regolamento UE 2021/168 del 10/02/2021, che ha modificato il Regolamento UE 2016/1011.
Nel caso si verifichi una variazione sostanziale o la cessazione dell'indice di riferimento, la Concedente comunica all'Utilizzatore, nel rispetto dei termini con le modalità stabilite dalla normativa volta per volta applicabile, le modifiche o l'indice sostitutivo individuati e la decorrenza delle variazioni.
Le modifiche o la sostituzione dell'indice di riferimento per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci. In caso di inefficacia, al contratto si applica l'indice sostitutivo definito ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011. Ove non sia definito tale indice, si applica il tasso previsto dall'articolo 117, comma 7, lettera a), TUB.

F. Le Condizioni Particolari e gli allegati del presente contratto ne formano parte integrante e sostanziale.

Articolo 2 – Oggetto della locazione

Sella Leasing S.p.A. concede in locazione operativa all'Utilizzatore, che accetta per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, in via solidale tra loro, il bene descritto nelle Condizioni Particolari. Resta inteso che per una migliore identificazione del bene oggetto della locazione operativa si dovrà, eventualmente, fare riferimento alla descrizione contenuta nell'offerta concordata tra Utilizzatore e Fornitore del bene. L'eventuale erogazione dei servizi accessori avverrà secondo le modalità concordate tra l'Utilizzatore ed il relativo Fornitore, esonerando espressamente il Concedente da qualsivoglia responsabilità in merito.
Sul bene che sarà di esclusiva proprietà del Concedente, l'Utilizzatore non potrà vantare altri diritti che quelli derivanti dal presente contratto di locazione operativa.

Articolo 3 - Durata

La locazione operativa decorrerà dalla data indicata nel documento denominato "verbale di consegna e collaudo del bene" sottoscritto dall'Utilizzatore e avrà la durata indicata nelle Condizioni Particolari.
Nel caso in cui il bene oggetto della locazione operativa preveda il concorso di più Fornitori, anche in tempi diversi, verranno sottoscritti tanti "verbale di consegna e collaudo del bene" quanti saranno i Fornitori. Pertanto la locazione operativa decorrerà dalla data della sottoscrizione dell'ultimo documento in linea temporale denominato "verbale di consegna e collaudo del bene".
Al termine della locazione, l'Utilizzatore potrà, eventualmente, richiedere al Concedente una proroga del contratto, come disciplinato al successivo Articolo 12 B).
L'Utilizzatore può recedere dal Servizio Sella Leasing Web in qualsiasi momento, senza spese e senza penalità, con le modalità previste negli articoli presenti nelle rispettive sezioni contrattuali. La risoluzione del contratto non comporta automaticamente il recesso dal Servizio Sella Leasing Web.

Articolo 4 – Comunicazioni alla Clientela

Le comunicazioni tra le Parti, ad esclusione delle fatture e di quelle previste al comma successivo in quanto disciplinate nelle Condizioni Particolari, potranno avvenire attraverso i seguenti canali: posta ordinaria, posta raccomandata, posta elettronica o posta elettronica certificata (P.E.C.), Sella Leasing Web secondo quanto previsto all'interno del presente contratto di locazione operativa o in base alle necessità di volta in volta riscontrate.
L'Utilizzatore alla sottoscrizione delle Condizioni Particolari sceglie una fra le seguenti modalità di invio:

- forma elettronica, mediante il servizio Sella Leasing Web (Servizio).
- Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), qualora il Servizio non fosse disponibile o non fosse più attivo.

Per accedere alla sezione protetta del sito internet il Cliente dovrà utilizzare gli appositi codici rilasciati dal Concedente.
Il Concedente comunica al Cliente l'avvenuta messa a disposizione delle comunicazioni mediante avviso inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'Utilizzatore. Tali comunicazioni sono validamente effettuate il giorno successivo a quello in cui il Concedente le mette a disposizione.
Da quando sono validamente effettuate le comunicazioni decorre il termine per l'eventuale contestazione del relativo contenuto.
Indipendentemente dalla modalità di invio prescelta, in mancanza di opposizione scritta del Cliente entro 60 giorni dal ricevimento, la comunicazione si intende approvata.
È facoltà del Cliente cambiare la modalità di invio scelta mediante richiesta scritta al Concedente.
Nel caso di indisponibilità momentanea del sito internet, nonché di impossibilità di recapito alla casella di Posta Elettronica Certificata, il Concedente si impegna, a sue spese, ad inviare le comunicazioni periodiche in forma cartacea all'indirizzo del Cliente di cui alle Condizioni Particolari.

Articolo 5 – Modifica delle condizioni contrattuali

Il Concedente può variare, anche in senso sfavorevole all'Utilizzatore, le condizioni di contratto (sia economiche sia normative), se sussiste un giustificato motivo.
Il Concedente comunica all'Utilizzatore le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali con i tempi e le modalità previste dall'articolo 118 del Decreto Legislativo 385/1993 – Testo Unico Bancario e successive modifiche. I termini di cui a tale articolo sono da computarsi come giorni fissi di calendario. Le Parti convengono che nel presente contratto verranno automaticamente recepite tutte le eventuali variazioni normative e regolamentari che interverranno successivamente alla firma. Le clausole interessate saranno automaticamente integrate, sostituite o abrogate con decorrenza dalla comunicazione che il Concedente invia all'Utilizzatore, oppure dell'entrata in vigore della norma o disposizione dell'Autorità di Vigilanza, quando l'entrata in vigore è successiva alla comunicazione.
Il presente contratto costituisce l'unico accordo vigente tra le Parti e pertanto annulla e sostituisce ogni precedente accor-

Sella Leasing

do di pari oggetto. Le parti si danno reciprocamente atto che le condizioni sia economiche che normative potranno essere variate o integrate anche a seguito di specifico accordo da redigersi esclusivamente in forma scritta e che sarà conseguentemente parte integrante e sostanziale delle Condizioni Generali e Particolari del presente contratto.

Articolo 6 - Cessione del contratto

L'Utilizzatore non potrà cedere il presente contratto a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Concedente. Resta inteso che qualora il Concedente autorizzi l'Utilizzatore a cedere il contratto, quest'ultimo, ai sensi dell'Articolo 1408 secondo comma c.c., non sarà liberato da tutte le obbligazioni del presente contratto a meno che il Concedente lo preveda espressamente. Il Concedente potrà quindi agire nei confronti del Cedente in qualsiasi momento e senza preavviso qualora il Cessionario risulti inadempiente alle obbligazioni assunte. Il Concedente, invece, avrà facoltà in qualsiasi tempo di cedere il contratto, compresa la proprietà del bene, ovvero parte o tutti i diritti che ne derivano e l'Utilizzatore si impegna sin d'ora ad accettarlo; tale cessione sarà dal Concedente notificata all'Utilizzatore mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Articolo 7 – Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie - Mediazione

Per eventuali contestazioni relative al rapporto regolato da questo contratto, l'Utilizzatore può fare reclamo inoltrandolo all'Ufficio Reclami del Concedente all'indirizzo Sella Leasing S.p.A. – Ufficio Reclami - Via Italia 2 - 13900 Biella, oppure tramite e-mail all'indirizzo reclami@sellaleasing.it o sellaleasing.reclami@pec.sella.it. L'Ufficio Reclami risponderà entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure direttamente al Concedente. Il ricorso a tale procedura esonera l'Utilizzatore dall'esperire il procedimento di mediazione di cui al paragrafo successivo.

Per quanto riguarda un eventuale procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria (D.Lgs. 28/2010 – Articolo 5), il Concedente ed il Cliente concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al contratto stipulato:

- all'Organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (www.conciliatorebancario.it). Tale organismo può essere attivato sia dal Cliente sia dal Concedente e non richiede la preventiva presentazione di un reclamo.

Il Concedente ed il Cliente restano comunque liberi, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo Registro.

Articolo 8 - Spese, commissioni, oneri ed imposte

1. Sono a carico dell'Utilizzatore tutti i costi relativi alle spese vive del contratto di qualsiasi natura, genere o ambito, anche nel caso che il contratto stesso non abbia seguito, oltre a tutti gli oneri, anche di cui le parti al momento non abbiano la possibilità di quantificare l'ammontare o prevedere l'esistenza, inerenti e/o conseguenti anche in futuro all'esecuzione, gestione, conclusione e risoluzione del contratto nonché all'acquisto, alla proprietà o all'uso del bene. Sono altresì a carico dell'Utilizzatore eventuali compensi dovuti dal Concedente a professionisti incaricati per la verifica delle attività di realizzazione o di qualsivoglia altra verifica. Resta inteso che l'importo del corrispettivo della locazione operativa dovuto al Concedente deve in ogni caso essere al netto di qualsiasi gravame. Pertanto resta stabilito fra le Parti che qualunque onere dipendente da spese, tasse, imposte, relative sanzioni ed interessi derivanti da contestazioni, accertamenti promossi dall'Amministrazione Finanziaria, ed eventuali inasprimenti degli oneri fiscali vigenti, saranno ad esclusivo carico dell'Utilizzatore, il quale dovrà in ogni momento, a semplice richiesta del Concedente, rifondere le somme da quest'ultimo anticipate e tenerlo indenne e sollevato da qualsivoglia gravame. Saranno inoltre a carico dell'Utilizzatore le imposte e le spese di registrazione del presente contratto determinate in base alle vigenti leggi in materia, anche se anticipate dalla società Concedente.
2. L'Utilizzatore dovrà fornire in via anticipata le somme eventualmente richiestegli salva la facoltà di svolgere, a proprie spese, le pratiche e le contestazioni che riterrà fondate anche per conto del Concedente, che lo munirà del necessario mandato, senza pregiudizio per i patti locatizi che dovranno permanere fermi ed operanti. Nel caso in cui il contratto venisse risolto dal Concedente anche prima della consegna del bene, resta inteso fra le Parti che, a titolo di rimborso spese, verranno trattenute le spese di istruttoria, nonché eventuali spese vive sostenute.
3. L'Utilizzatore risponderà in proprio anche per le eventuali infrazioni a norme di legge accollandosi pertanto tutte le conseguenze civili, penali e patrimoniali relative. L'Utilizzatore sarà obbligato a tenere indenne il Concedente da tutti gli oneri relativi fornendo in via anticipata le somme necessarie salva la facoltà di esercitare, con spese e rischi a suo carico e con il consenso del Concedente, le azioni di opposizione o quelle volte al loro recupero. L'Utilizzatore sarà comunque tenuto a rimborsare il Concedente qualora questi ne avesse anticipato il pagamento.
4. Il Concedente dichiara inoltre, e l'Utilizzatore ne prende atto, che per tutte le commissioni, anche per servizi accessori, spese ed oneri non specificatamente indicati ma comunque necessari e/o opportuni per l'attuazione dello stesso fa fede quanto riportato dal Con-

cedente nel documento riportante le spese applicabili allegato al presente contratto. Le spese si intendono al netto dei costi vivi sostenuti dal Concedente che potranno essere addebitati separatamente.

5. Tutti gli importi, in caso di eventuale addebito, saranno assoggettati all'aliquota I.V.A. in vigore al momento della fatturazione.

Articolo 9 – Legge applicabile, elezione di domicilio e Foro convenzionale

1. Il presente contratto è regolato dalla Legge italiana.
2. Le Parti eleggono domicilio ad ogni effetto di legge agli indirizzi indicati nelle Condizioni Particolari del presente contratto. Tutte le comunicazioni tra le Parti dovranno essere effettuate a tale domicilio, con le modalità previste nel presente contratto.
3. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Biella. Le parti dichiarano che il presente accordo di deroga della competenza è pattuito nel solo interesse della Sella Leasing S.p.A.. Se il Cliente è un consumatore, il foro esclusivamente competente è quello della sua residenza o domicilio (art. 33 comma 2 lettera u D. Lgs. 06 settembre 2005 n. 206).

CLAUSOLE RELATIVE ALLA LOCAZIONE OPERATIVA

Articolo 10 – Acquisto del bene

In seguito alla sottoscrizione delle Condizioni Particolari di contratto e all'adempimento di tutte le obbligazioni correlate, quali ad esempio, se previsto, il pagamento del primo canone alla firma, il Concedente provvederà ad inviare l'ordine al Fornitore, utilizzando la propria modulistica conosciuta ed approvata dall'Utilizzatore, ed in base al "benestare all'emissione dell'ordine" sottoscritto dall'Utilizzatore stesso.
Tutta la documentazione e modulistica precontrattuale e/o contrattuale di qualsivoglia natura e contenuto che l'Utilizzatore ha sottoscritto o dovesse sottoscrivere con il Fornitore è parte integrante e sostanziale del contratto di locazione operativa. L'Utilizzatore si impegna pertanto a fornire tempestivamente al Concedente copia della suddetta documentazione.
Le condizioni generali di vendita e di uso del bene rilasciate dal Costruttore e/o dal Fornitore, che l'Utilizzatore dichiara di conoscere e accettare, fanno parte integrante e sostanziale del contratto di locazione.

Articolo 11 – Corrispettivo e canoni

1. L'Utilizzatore dovrà versare al Concedente il corrispettivo totale della locazione operativa, così come indicato nelle Condizioni Particolari del contratto e relativi allegati. Detto importo verrà corrisposto in via frazionata mediante un primo canone alla firma del contratto, qualora previsto, ed un numero di canoni periodici, il tutto come indicato nelle Condizioni Particolari. I canoni saranno assoggettati all'I.V.A. secondo l'aliquota vigente e ad ogni altro eventuale tributo e onere fiscale dovuto.
2. Qualora l'esecuzione del contratto non dovesse avere inizio, l'eventuale primo canone alla firma corrisposto dall'Utilizzatore gli sarà restituito al valore nominale, esclusa qualsiasi maggiorazione per interessi od altri accessori, al netto degli importi dovuti dall'Utilizzatore al Concedente, anche per danni.
3. L'obbligo di pagamento dei canoni periodici decorrerà dal termine indicato nelle Condizioni Particolari; i canoni dovranno essere pagati con valuta fissa per il Concedente al giorno delle rispettive scadenze e con la frequenza indicata nelle Condizioni Particolari.
4. Il pagamento dei canoni periodici, così come di qualsiasi altra somma dovuta al Concedente, dovrà essere effettuato con le modalità indicate nelle Condizioni Particolari. Di regola tutti i pagamenti verranno effettuati sulla base di un ordine di addebito permanente (S.D.D.) che l'Utilizzatore si impegna a sottoscrivere contestualmente alla firma del presente contratto ed a conferire tempestivamente alla propria Banca. In ogni caso qualsiasi pagamento si intenderà eseguito alla data in cui le somme saranno disponibili per il Concedente in base alle modalità di pagamento utilizzate.
5. Per ogni pagamento dovuto, il Concedente provvederà ad emettere fattura ed a renderla disponibile all'Utilizzatore secondo la modalità di volta in volta prevista dalla normativa. Il pagamento dei canoni, così come di ogni diversa somma dovuta al Concedente, non potrà essere sospeso o ritardato per alcun motivo e quindi anche in caso di mancato utilizzo o impossibilità di utilizzo del bene. Resta espressamente convenuto che qualunque contestazione fosse sostenuta dall'Utilizzatore o dovesse comunque sorgere, quest'ultimo non potrà in alcun modo sospendere il puntuale e integrale pagamento dei canoni di locazione pattuiti. Nel caso in cui all'atto del pagamento sussistano più debiti dell'Utilizzatore verso il Concedente, spetterà esclusivamente a quest'ultimo decidere a quale debito imputare il pagamento.
6. Il corrispettivo della locazione operativa e pertanto l'importo di ciascun canone, sono indicati nelle Condizioni Particolari e nell'eventuale documento integrativo delle medesime, denominato "Adeguamento canoni della locazione operativa", che è parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali e delle Condizioni Particolari del contratto.
7. L'Utilizzatore riconosce in via preventiva che qualora il corrispettivo complessivo della locazione operativa subisca una variazione, il Concedente, qualora accetti tale variazione, rideterminerà automaticamente il canone periodico della locazione operativa. A tal proposito l'Utilizzatore provvederà alla sottoscrizione di apposita documentazione di integrazione delle Condizioni Particolari.
8. Una volta determinato in via definitiva il corrispettivo della locazione operativa, l'importo del canone resterà fisso per l'intera durata contrattuale, salva diversa specifica pattuizione tra le Parti.

Sella Leasing

Articolo 12 - Termine della locazione operativa

La scadenza del contratto di locazione operativa determinerà alternativamente quanto segue:

A. Obbligo dell'Utilizzatore di restituire il/i bene/i.
Alla scadenza della locazione operativa l'Utilizzatore, senza necessità di formale disdetta da parte del Concedente, dovrà restituire, a proprie spese, il bene in tutte le sue parti, compresi gli impianti propri, completo di ogni accessorio, allestimento e varianti che fossero stati effettuati, a qualunque titolo, nel corso della locazione operativa. Il bene dovrà essere restituito completo di ogni documento, ivi compresi in originale la dichiarazione di conformità CE e il manuale di istruzioni redatto in lingua italiana. Il bene dovrà trovarsi in buono stato di conservazione, manutenzione e funzionamento, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso. La consegna del bene dovrà essere effettuata nel luogo, nei termini e con le modalità indicate dal Concedente. Il Concedente potrà demandare il ritiro del bene ad un soggetto terzo, quale ad esempio lo stesso Fornitore.
L'Utilizzatore prende atto per sé e i suoi aventi causa che, qualora alla scadenza del periodo di locazione operativa il bene non venisse restituito, la sua detenzione o l'uso saranno da considerarsi abusivi. In caso di mancata o ritardata restituzione del bene, il Concedente potrà richiedere all'Utilizzatore un'indennità/penale di importo corrispondente al rateo del canone commisurato al periodo di ritardo, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
Resta inteso fra le parti che, in caso di mancata restituzione del bene al termine della locazione operativa e qualora sia in essere una Convenzione con il G.S.E., l'Utilizzatore dovrà cedere al Concedente ogni diritto sui crediti derivanti dalla convenzione sottoscritta salvo che detti crediti non siano stati precedentemente ceduti al Concedente o a terzi.

B. Proroga della locazione
È data facoltà all'Utilizzatore di richiedere la proroga del contratto per un periodo non superiore a 12 mesi oltre la scadenza naturale prevista nelle condizioni particolari.
La richiesta scritta di proroga dovrà pervenire alla Concedente a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (P.E.C.) entro 15gg dalla data di scadenza naturale del contratto.
La proroga, qualora autorizzata dal Concedente, avverrà alle condizioni contrattuali ed economiche che verranno concordate tra le Parti e riportate nell'apposito documento di proroga del presente contratto, firmato da entrambe le Parti.

Articolo 13 - Obblighi e garanzie dell'Utilizzatore

1. L'Utilizzatore dichiara che i propri dati indicati nelle Condizioni Particolari sono esatti e che avvertirà tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalle intervenute variazioni il Concedente nelle modalità previste al precedente articolo 4 in caso di mutamento della sede dell'impresa, della compagine sociale, delle persone e organi che hanno il potere di rappresentarlo, del numero del Codice Fiscale e/o Partita IVA o dell'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.). In caso di ritardata, mancata o inesatta comunicazione di quanto sopra, l'Utilizzatore sarà obbligato verso il Concedente per tutte le conseguenze che quest'ultimo potrà risentire.
L'Utilizzatore si obbliga a tenere costantemente aggiornato il Concedente in merito alla propria situazione societaria, patrimoniale, economica, finanziaria, giudiziale e/o stragiudiziale e si impegna a comunicare a semplice richiesta del Concedente qualsiasi informazione quest'ultimo dovesse richiedere. L'Utilizzatore si obbliga altresì a comunicare prontamente al Concedente eventuali variazioni significative della propria situazione patrimoniale, nonché l'eventuale cessazione dell'attività di impresa.
2. L'Utilizzatore si obbliga a tenere indenne e sollevare da ogni responsabilità il Concedente, nei confronti sia delle parti sia di terzi, assumendo a suo carico ogni rischio e responsabilità comunque connessi con l'acquisto, il trasporto, la consegna, la custodia, l'utilizzo e la conservazione dei beni oggetto del contratto e la successiva concessione in locazione operativa.
3. L'Utilizzatore garantisce la solidità finanziaria e la solvibilità deli Fornitore, rimanendo responsabile nei confronti del Concedente per ogni evento che possa incidere sul buon fine della compravendita e/o sulle garanzie prestate dal Fornitore medesimo.
4. L'Utilizzatore si impegna a realizzare il bene in base al progetto sottoposto al Concedente e da questi approvato. Il Concedente avrà comunque la facoltà di nominare, in qualsiasi momento un proprio professionista che verifichi le attività di realizzazione.
5. L'Utilizzatore libera il Concedente da ogni responsabilità per il caso in cui il bene non potesse essere acquistato per qualsivoglia ragione. Qualora, prima della stipula della compravendita da parte del Concedente, venissero a mancare od a mutare i presupposti di cui alle lettere C) e D) dell'articolo 1 e di cui al precedente comma 3 del presente articolo, l'Utilizzatore, che rinuncia fin da ora all'esercizio di qualsiasi azione, pretesa o eccezione nei confronti del Concedente, dovrà rimborsare immediatamente a quest'ultimo tutte le somme da questi pagate o che fosse tenuto a pagare, a qualsiasi titolo ed a chicchessia in relazione ed in previsione dell'acquisto del bene, nonché a tenerlo indenne da ogni onere, danno o pregiudizio sofferto.
6. L'Utilizzatore garantisce il Concedente da qualsiasi conseguenza connessa e/o riconducibile, direttamente e/o indirettamente alla revocazione della vendita che il Concedente medesimo dovesse subire. In questo caso l'Utilizzatore si obbliga, a corrispondere al Concedente quanto previsto al successivo Articolo 22 in caso di risoluzione contrattuale.
7. L'Utilizzatore garantisce che all'atto della consegna il bene sarà dotato delle necessarie certificazioni di legge e che sarà rispondente alle vigenti prescrizioni antinfortunistiche ed antinquinamento nonché alle disposizioni delle direttive CE emanate in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza del lavoro. Garantisce altresì il rilascio da parte di ciascun Costruttore e/o Fornitore di ogni certificazione o altro documento previsti dalla legge nazionale o dalle richiamate direttive CE. L'Utilizzatore dovrà farsi rilasciare il manuale di istruzioni redatto in italiano e verificare che sul bene sia stata apposta la marchiatura CE del fabbricante. Detta documentazione dovrà essere consegnata in originale dal Fornitore all'Utilizzatore alla consegna del

bene e copia autenticata di ciascun documento dovrà essere inviata al Concedente. Se detta documentazione non pervenisse al Concedente, unitamente alla fattura di vendita e al verbale di consegna e collaudo, il contratto potrà essere risolto dal Concedente ai sensi dell'Articolo 22. Resta inteso che l'Utilizzatore non dovrà utilizzare il bene, fintanto che non avrà a sue mani tutta la documentazione prevista dalle normative vigenti.

8. L'Utilizzatore, nel caso di impossibilità di godimento del bene, totale o parziale, derivante da malfunzionamenti o da qualsivoglia evento, nulla potrà opporre al Concedente rimanendo obbligato al regolare pagamento dei canoni.
9. L'Utilizzatore solleva da qualsiasi responsabilità il Concedente per eventuali inadempimenti del Costruttore e/o del Fornitore e/o di Terzi rimanendo titolato, in conseguenza del suo obbligo al regolare pagamento dei canoni, a promuovere eventuali azioni per danni nei confronti dei citati Soggetti.
10. Nel caso in cui la gestione dei proventi derivanti dall'impianto siano oggetto di una Convenzione con il G.S.E., l'Utilizzatore si impegna a sua cura, responsabilità e spese a:
    a. inviare al Concedente copia della documentazione che provvederà a trasmettere al G.S.E. per la richiesta di ammissione alle tariffe incentivanti. Tale documentazione dovrà essere fatta pervenire al G.S.E., pena la decadenza al diritto all'incentivo, nella forma ed entro i termini previsti dalle leggi e regolamenti vigenti;
    b. inviare al Concedente copia della documentazione ricevuta dal G.S.E. per l'ammissione alle tariffe incentivanti, unitamente alla copia della convenzione sottoscritta tra le parti;
    c. qualora richiesto dal Concedente, stipulare atto di cessione dei crediti esclusivamente a favore dello stesso oppure conferire al medesimo mandato irrevocabile ai sensi dell'articolo 1723, comma 2 c.c. ad incassare i crediti vantati verso il G.S.E. nei modi, tempi e forme prescritte dal G.S.E. notificando gli atti di cui sopra al G.S.E. medesimo.

    Resta inteso tra le parti che la mancata concessione e/o erogazione dei proventi e/o incentivi pubblici di cui sopra non avrà alcun effetto giuridico sul presente contratto.
11. Qualora l'Utilizzatore sia il proprietario dell'immobile sui cui è o verrà installato l'impianto, lo stesso si impegna a non richiedere la rimozione dell'impianto medesimo per tutta la durata del contratto o dell'eventuale Convezione sottoscritta dall'Utilizzatore con il G.S.E. Qualora l'Utilizzatore non sia il proprietario dell'immobile sui cui è o verrà installato l'impianto, l'Utilizzatore si impegna a far rilasciare a favore del Concedente da parte del proprietario una dichiarazione di pari oggetto (non richiedere la rimozione dell'impianto medesimo per tutta la durata del contratto o dell'eventuale Convezione sottoscritta dall'Utilizzatore con il G.S.E.). L'Utilizzatore si obbliga nei confronti del Concedente ad ottenere, qualora trovasse applicazione il sistema incentivante costituito dai "Certificati Verdi" (Legge 23/8/07 n. 239 s.m.i.), entro sessanta giorni dalla data di collaudo del bene, documentazione attestante che la vendita di detti "Certificati Verdi" sia subordinata alla preventiva autorizzazione del Concedente in qualità di proprietario del bene
12. Nel rispetto della normativa Antiriciclaggio e Antiterrorismo l'Utilizzatore si obbliga a comunicare per iscritto al Concedente tutte le necessarie informazioni (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: legale rappresentante, compagine sociale, sede sociale, titolare effettivo, attività svolta) e le eventuali modifiche delle stesse al fine di permettere al Concedente di assolvere agli obblighi di Adeguata Verifica della clientela e questo per tutta la durata del rapporto contrattuale.

Articolo 14 – Consegna e collaudo

1. L'Utilizzatore si impegna a prendere in consegna il bene per conto del Concedente. Il bene verrà consegnato all'Utilizzatore direttamente dal Fornitore in conformità all'ordine emesso dal Concedente. La consegna verrà formalizzata mediante la sottoscrizione, da parte dell'Utilizzatore, del verbale di consegna e collaudo del bene. La consegna, l'installazione ed il collaudo del bene da parte del Fornitore saranno a cura dell'Utilizzatore che si impegna a conseguirle, anche per conto del Concedente, a proprie spese e sotto la propria responsabilità. Le eventuali spese conseguenti ad un ritardo nel ritiro del bene saranno a carico dell'Utilizzatore.
2. A seguito della consegna ed installazione del bene, l'Utilizzatore dovrà verificarne il buono stato e la sua conformità alle caratteristiche del "Benestare all'emissione dell'ordine". L'Utilizzatore, assumendosene la piena responsabilità, dovrà altresì verificare la completa rispondenza del bene alle norme di legge e che lo stesso sia corredato di ogni certificazione o altro documento prescritto per legge, come indicato all'Articolo 13, comma 7 del presente contratto. Tutto quanto sopra indicato verrà formalizzato ad ogni effetto mediante la redazione e la sottoscrizione di apposito verbale di consegna e collaudo del bene predisposto dal Concedente e sottoscritto dall'Utilizzatore. In difetto di tutte o di parte, delle citate conformità, l'Utilizzatore potrà rifiutarsi di prendere in consegna il bene, dandone comunicazione mezzo raccomandata A/R o posta certificata (P.E.C.) al Concedente ed al Fornitore entro e non oltre 3 giorni dal rifiuto della presa in consegna. Presupposto per la sottoscrizione del verbale di collaudo è che l'impianto sia stato collaudato e che siano stati rilasciati tutti i provvedimenti autorizzativi necessari per la messa in funzione dell'impianto. L'Utilizzatore dovrà quindi verificare che l'impianto corrisponda a quanto pattuito con i fornitori, anche in merito al rendimento energetico dello stesso, fornendo al Concedente la documentazione necessaria a dimostrare tali requisiti.
3. L'Utilizzatore, fermi i suoi diritti verso i terzi, assume ogni rischio e rinuncia ad ogni azione, eccezione, rivalsa nei confronti del Concedente, ove si verificassero ritardi nella consegna, nel collaudo, o inadempienze da parte dei Fornitori, anche relative alle norme "antinfortunistiche", ovvero in caso di vizi palesi od occulti del bene. Permarranno quindi in detti casi, ed in ogni altro analogo, gli obblighi posti a carico dell'Utilizzatore

nel presente contratto.

4. Nel caso di mancata consegna del bene da parte del Fornitore entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, oppure di mancata presa in consegna e accettazione del bene da parte dell'Utilizzatore entro il medesimo termine, il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'articolo 22 comma 7.

Articolo 15 – Uso del bene e manutenzione

Il Concedente garantisce all'Utilizzatore, per la durata della locazione operativa e a condizione che l'Utilizzatore rispetti quanto previsto dal presente contratto, l'utilizzo del bene.
L'Utilizzatore si impegna a custodire ed utilizzare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia.
Le parti convengono che il Concedente potrà ispezionare il bene in qualunque momento nel corso della durata del contratto e comunque finché ne sia proprietario, salvo preavviso e senza alcuna formalità.
Durante il periodo di locazione operativa il bene deve essere obbligatoriamente oggetto di manutenzione da parte dell'Utilizzatore che assume a proprio ed esclusivo carico, per tutta la durata del contratto, la responsabilità della manutenzione ordinaria e straordinaria del bene secondo le prescrizioni tecniche del Costruttore e/o del Fornitore in modo da assicurarne il buono stato di conservazione ed il perfetto funzionamento.
Le parti concordano che la verifica del completamento della costruzione del bene e della relativa documentazione possa essere affidata dal Concedente a professionista di propria fiducia il cui costo è a carico dell'Utilizzatore.
A tal proposito l'Utilizzatore potrà fare eseguire la manutenzione presso soggetto specializzato o presso il Fornitore; qualora il soggetto individuato dall'Utilizzatore per qualsivoglia ragione non potesse più fornire il servizio di manutenzione, sarà onere dell'Utilizzatore individuare un nuovo soggetto per tale attività.
Nel caso in cui l'Utilizzatore concordi con il Fornitore l'attivazione di un servizio di assistenza/manutenzione per i beni oggetto del contratto di locazione operativa, le relative clausole e la relativa modalità di pagamento saranno oggetto di altro e diverso contratto stipulato direttamente tra Fornitore e Utilizzatore.
Solo nel caso in cui l'Utilizzatore concordasse con il Fornitore l'attivazione del servizio di assistenza/manutenzione, sarà possibile, previo accordo tra le Parti, regolare il pagamento del servizio di manutenzione unitamente al canone di locazione operativa; il relativo importo verrà inserito dal Concedente, in quota parte e su indicazione del Fornitore, all'interno di tutti i canoni contrattualmente previsti.
Resta inteso che l'obbligo di effettuare la regolare manutenzione del bene è esclusivamente a carico dell'Utilizzatore.
Qualora l'Utilizzatore risultasse inadempiente, il Concedente potrà far eseguire le opere di manutenzione necessarie a spese dell'Utilizzatore e a tal fine potrà far verificare lo stato del bene e degli impianti da un tecnico di sua fiducia, il cui costo sarà a totale carico dell'Utilizzatore medesimo. L'Utilizzatore si obbliga, anche in relazione alla sua attività, a munirsi di tutte le autorizzazioni e licenze, di qualsivoglia natura e di qualsiasi autorità o ente, necessarie per l'uso e la detenzione del bene e ad usare o far usare il bene da personale munito delle abilitazioni necessarie, a custodire il bene nel rispetto delle leggi, regolamenti, convenzioni e disposizioni anche locali di qualsiasi specie e quindi anche quelle riguardanti la sicurezza e la prevenzione degli infortuni, anche se previste a carico del Concedente in quanto proprietario.
Conformemente a quanto previsto all'Articolo 12 lettera A), i miglioramenti e le aggiunte che venissero fatti dall'Utilizzatore, anche relativamente agli impianti, resteranno al Concedente alla cessazione del presente contratto, senza che questi debba corrispondere all'Utilizzatore alcun compenso o indennità, anche se tali aggiunte o miglioramenti siano stati autorizzati o consentiti dal Concedente. Rimane in ogni caso salva la facoltà del Concedente di pretendere la restituzione del bene nello stato originario a spese dell'Utilizzatore, qualora le modifiche, innovazioni, trasformazioni e aggiunte apportate non siano state preventivamente approvate per iscritto o altrimenti autorizzate dal Concedente.
L'Utilizzatore dovrà inoltre impedire che il bene venga sottoposto a privilegi o vincoli di sorta ed avvertire immediatamente con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (P.E.C.) il Concedente di ogni atto o fatto che possa recare pregiudizio al bene e possa modificare, limitare o comunque pregiudicare i diritti del Concedente su di esso e così, in via esemplificativa, di ogni atto di sequestro, pignoramento, requisizione, ecc. L'Utilizzatore si impegna comunque a rendere noto a chiunque, quindi anche all'Ufficiale Giudiziario, che la proprietà del bene è del Concedente.
Allo stesso modo l'Utilizzatore si impegna a non concedere in pegno o a rilasciare alcun tipo di garanzia con pregiudizio sul bene senza preventiva autorizzazione scritta del Concedente.
L'Utilizzatore solleva il Concedente da ogni responsabilità nel caso in cui non potesse disporre tempestivamente del bene e/o nel prosieguo utilizzarlo per qualsiasi motivo, inclusi scioperi, occupazioni, fatti e pretese di terzi, provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o Amministrativa, anche se derivanti da caso fortuito o forza maggiore.
Tutti i proventi e/o incentivi pubblici relativi o derivanti dalla realizzazione, proprietà, gestione del bene competeranno all'Utilizzatore, a condizione che lo stesso ottemperi agli obblighi assunti con il presente contratto.
L'Utilizzare conferma di essere addivenuto alla sottoscrizione del presente contratto al fine di ottenere il godimento del bene oggetto dello stesso, indipendentemente dalla effettiva possibilità di conseguire anche eventuali incentivi pubblici, e di essere in grado di fare fronte alle obbligazioni contenute dal presente contratto, anche in mancanza della concessione o dell'erogazione di detti incentivi.

Articolo 16 – Vizi del bene

Qualora, durante il periodo della locazione operativa, il bene fosse ritirato dal mercato o ne fosse vietata la commercializzazione perché non rispondente alle norme di sicurezza, nonostante il bene fosse stato munito di marchiatura CE al momento dell'acquisto, il presente contratto si risolverà con le modalità di cui all'Articolo 22.
Fermo quanto previsto dall'Articolo 8 comma 2 e dal successivo Articolo 23, l'Utilizzatore riconosce che nessuna responsabilità potrà essere imputata al Concedente per vizi palesi od occulti del bene, anche se sopravvenuti durante il corso della locazione; a tal riguardo si obbliga a denunciare al Fornitore, mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (P.E.C.), i vizi riscontrati entro otto giorni dalla scoperta in base a quanto disposto dall'Articolo

1495 c.c. L'Utilizzatore riconosce che nessuna responsabilità potrà essere attribuita al Concedente per inadempienze del Fornitore o di terzi. Saranno comunque a completo carico dell'Utilizzatore qualunque danneggiamento, deterioramento, anche parziale del bene, per qualsiasi causa avvenuti, da chiunque provocati, anche se non imputabili all'Utilizzatore, nonché eventuali irregolarità o mancanza di licenze ed autorizzazioni o legittimazioni da parte di privati e Pubblica Autorità.

Articolo 17 – Sublocazione del bene

L'Utilizzatore non avrà la facoltà di concedere in sublocazione o in comodato il bene a terzi, in tutto o in parte, a titolo gratuito o oneroso, salvo preventivo consenso del Concedente. Qualora l'Utilizzatore si rendesse inadempiente anche di uno solo degli obblighi contrattuali, si impegna fin d'ora a riconoscere al Concedente i proventi derivanti dal contratto di sublocazione stipulato. Resta inteso che, anche in caso di sublocazione o comodato, l'Utilizzatore continuerà ad essere l'unico responsabile nei confronti del Concedente per le obbligazioni assunte con il presente contratto.

Articolo 18 – Restituzione del bene

Al termine della locazione operativa, così come previsto al precedente Articolo 12 sub A), o in caso di recesso o risoluzione del contratto, così come previsto al successivo Articolo 22, l'Utilizzatore dovrà sospendere l'utilizzo del bene e restituire lo stesso in tutte le sue parti, compresi gli impianti propri, completo di ogni accessorio, allestimento e varianti che fossero stati effettuati, a qualunque titolo, nel corso della locazione operativa. Il bene dovrà essere restituito completo di ogni documento, ivi compresi in originale la dichiarazione di conformità CE e il manuale di istruzioni redatto in lingua italiana. Il bene dovrà trovarsi in buono stato di conservazione, manutenzione e funzionamento, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso. La consegna del bene dovrà essere effettuata nel luogo, nei termini e con le modalità indicate dal Concedente. Il Concedente potrà demandare il ritiro del bene ad un soggetto terzo, quale ad esempio il Fornitore.
Fino alla restituzione del bene, sull'Utilizzatore graveranno tutti gli obblighi di custodia e manutenzione nonché i rischi e le conseguenze derivanti dal presente contratto.
Nel caso in cui la gestione dei proventi derivanti dall'impianto siano oggetto di una Convenzione con il G.S.E., l'Utilizzatore si impegna a sua cura, responsabilità e spese a stipulare l'atto di revoca della cessione dei crediti o del mandato nei modi, tempi e forme prescritte dal G.S.E..

Articolo 19 – Assicurazioni

1. Premesso che Sella Leasing S. p. A. in virtù della propria qualità di proprietario dei beni concessi in locazione ha interesse che i propri beni siano garantiti da adeguate coperture assicurative, l'Utilizzatore ha l'obbligo di assicurare il bene e le sue apparecchiature addizionali ed ausiliarie con una polizza All Risk.
2. Per quanto sopra previsto l'Utilizzatore deve fornire entro la data di sottoscrizione del verbale di consegna e collaudo del bene, dimostrazione di aver assicurato il bene e le sue apparecchiature addizionali ed ausiliarie per tutta la durata del contratto e per il mese successivo la scadenza dello stesso, presso primaria Compagnia di Assicurazione di gradimento del Concedente:
   a. per il valore a nuovo, rivalutato annualmente contro i danni da furto, incendio, fulmine, scoppio, eventi catastrofali, atti vandalici, eventi atmosferici, guasti macchine, danni indiretti, mancata produzione e ogni altro rischio connesso al bene (polizza leasing All Risk);
   b. per i rischi di responsabilità civile per i danni procurati a terzi che assicuri con adeguata copertura ogni responsabilità del Concedente e dell'Utilizzatore per morte, invalidità, danni alle cose ed ogni altro rischio derivante dal trasporto, installazione, messa in opera, mantenimento, uso e funzionamento del bene.
   c. la polizza dovrà essere vincolata al Concedente per l'intera durata della stessa e per il mese successivo.

   L'Utilizzatore dovrà inoltre stipulare polizza assicurativa con un massimale minimo di Euro 1.000.000,00 contro rischi di responsabilità civile per danni procurati a terzi. Detto massimale a richiesta del Concedente potrà essere aumentato in base alle mutate condizioni di mercato o alla natura specifica del bene.
   Il Concedente provvederà alla disamina delle polizze fornite dall'Utilizzatore limitatamente alla verifica della presenza dei requisiti indicati nel presente comma e non sarà comunque responsabile della bontà delle polizze pervenute, né sarà tenuto ad avvisare l'Utilizzatore se dette polizze non fossero conformi a quanto sopra previsto.
   Per la gestione delle polizze fornite dall'Utilizzatore, la parte Concedente applicherà le spese comunicate unitamente alle condizioni particolari di contratto previste per tale servizio.
   Fermo restando che ogni attività posta in essere dal Concedente per sollecitare l'invio di copia delle polizze sarà a spese dell'Utilizzatore, il Concedente avrà facoltà, a suo insindacabile giudizio, qualora l'Utilizzatore non inoltri copia delle polizze assicurative entro sessanta giorni dal rilascio del verbale di allaccio ENEL, di provvedere direttamente alla copertura addebitando all'Utilizzatore il costo unitamente al rimborso spese nella misura indicata nel documento di sintesi. In caso di ritardato o mancato pagamento da parte dell'Utilizzatore dei premi dovuti alla Compagnia di Assicurazione, potrà provvedere direttamente il Concedente con diritto di essere rimborsato dall'Utilizzatore.
   In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell'Utilizzatore dei premi dovuti alla Compagnia di Assicurazione, o in caso di disdetta, mancato rinnovo o qualsiasi caso di mancata o insufficiente copertura, potrà provvedere a pagare, rinnovare, assicurare direttamente il Concedente con diritto di essere rimborsato dall'Utilizzatore unitamente alle spese previste dal documento contenente le spese applicabili al contratto.
3. L'Utilizzatore si impegna a sostituirsi, se necessario, alla Compagnia di Assicurazione per i rischi assicurati nell'eventualità di mancato risarcimento totale o parziale, tenendo comunque sollevato il Concedente

da ogni responsabilità o danno. Resta altresì espressamente convenuto fra le parti che tutti i danni non coperti da assicurazione saranno a esclusivo carico dell'Utilizzatore, anche nel caso avesse aderito al servizio assicurativo di Sella Leasing S.p.A., con esplicito riferimento alle esclusioni di polizza.

4. In caso di sinistro l'Utilizzatore dovrà darne tempestivamente comunicazione al Concedente alternativamente mediante lettera raccomandata A.R. , posta elettronica certificata (P.E.C.), Sella Leasing Web allegando copia della denuncia di sinistro inviata alla Compagnia di Assicurazione in caso di polizza stipulata direttamente, o per permettere al Concedente di inviare la denuncia alla propria Compagnia di Assicurazione in caso di copertura assicurativa mediante la polizza del Concedente.
5. In caso di sinistro l'Utilizzatore dovrà:
   a. fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Compagnia di Assicurazione prima della riparazione;
   b. in caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso entro i cinque giorni successivi, presentare dichiarazione scritta all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'ammontare approssimativo del danno; copia di tale dichiarazione dovrà essere trasmessa al Concedente;
   c. conservare le tracce e i residui del sinistro nonché le parti sostituite fino a liquidazione del danno, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità;
   d. fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle in relazione agli obblighi di cui al punto a).
   e. La riparazione del danno potrà avvenire solo nei termini previsti dalla polizza del Concedente o di quella stipulata dall'Utilizzatore stesso.

   L'inadempimento di quanto sopra o l'esagerazione dolosa del danno subito o il comportamento doloso da parte dell'Utilizzatore potranno comportare la perdita del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Articolo 1915 C.C.
6. In caso di sinistro parziale, l'Utilizzatore, fermo l'obbligo di pagare regolarmente i canoni e qualsiasi altra somma dovuta al Concedente, dovrà ripristinare il bene danneggiato a sue spese e documentare al Concedente l'avvenuta riparazione.
7. In caso di distruzione o perdita parziale del bene, il contratto manterrà la sua efficacia relativamente alla parte del bene non colpita dall'evento; fermo restando il diritto all'indennizzo per la parte di bene oggetto di perdita, il Concedente ricalcolerà i canoni in proporzione al valore del bene non colpito dall'evento.
8. In caso di sinistro (ivi compreso il furto) che renda inutilizzabile il bene o comporti la distruzione totale o comunque in qualsiasi ipotesi di perdita del bene, il contratto si intenderà risolto di diritto alla data in cui si sarà verificato l'evento ai sensi dell'articolo 22 comma 4.
9. L'utilizzatore si impegna a stipulare, per il periodo intercorrente dalla sottoscrizione del presente contratto alla data di sottoscrizione del verbale di collaudo del bene idonea polizza E.A.R a copertura dei danni materiali e diretti e di responsabilità civile verso i terzi derivanti dalla realizzazione dell'impianto.

Articolo 20 – Indennizzo

In tutti i casi in cui nel presente contratto si faccia riferimento ad un indennizzo dovuto al Concedente, detto indennizzo dovrà essere calcolato come la somma di:
canoni a scadere alla data della risoluzione del contratto, attualizzati al tasso EURIBOR TRE MESI (/365), determinato come previsto al punto E dell'articolo 1 ed in vigore alla data di stipula del contratto maggiorato di un punto percentuale.
L'Utilizzatore autorizza fin d'ora il Concedente ad emettere fattura per l'importo calcolato con i criteri sopra indicati ed il pagamento dovrà essere effettuato entro cinque giorni dal ricevimento della fattura. In caso di mancato rispetto di tale termine il Concedente avrà diritto anche agli interessi di mora a decorrere dal suddetto termine determinati come previsto dal successivo articolo 21.

Articolo 21 - Ritardo nei pagamenti

1. In ogni caso di ritardo nel pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente contratto, l'Utilizzatore sarà tenuto inoltre al pagamento degli interessi di mora che decorrono di pieno diritto, senza bisogno di alcuna costituzione in mora, dalla data di scadenza dei singoli canoni e di ogni altra somma dovuta al Concedente, oltre ai rimborsi spese indicati nel documento indicante le spese applicabili al contratto. Gli interessi verranno computati utilizzando il tasso EURIBOR TRE MESI (/365) determinato come previsto al punto E dell'articolo 1, media mese precedente, tempo per tempo vigente, con la maggiorazione di sei punti. Il tasso medio sarà calcolato rilevando giornalmente il tasso EURIBOR TRE MESI (/365), determinato come previsto al punto E dell'articolo 1 e sarà da considerarsi pari a zero qualora il valore della media risultasse negativo. Nel caso in cui il tasso moratorio così determinato risulti superiore alla misura massima consentita dalla Legge 108/96 e sue successive modificazioni e integrazioni, cosiddetto "tasso soglia", il tasso moratorio applicato non potrà superare il "tasso soglia" in vigore nel trimestre di stipula del contratto. In presenza di ritardi di pagamento o di non ottemperanza del presente contratto il Concedente avrà altresì la facoltà di richiedere e ottenere dall'Utilizzatore il rilascio di tanti pagherò cambiari quanti saranno i corrispettivi ancora dovuti fino al termine del contratto, con scadenza e importo corrispondenti. La consegna dei titoli cambiari non costituirà in alcun caso novazione (modifica, sostituzione) rispetto alle obbligazioni già esistenti.
   Fatto salvo quanto sopra previsto, il Concedente potrà accordare all'Utilizzatore un piano di pagamento rateale per i canoni di locazione e gli altri oneri di qualsivoglia natura scaduti, oltre agli interessi di mora maturati. Nel termine di vigenza del piano di rientro rateale concordato il Concedente considererà l'esposizione contabile debitoria dell'Utilizzatore quale effettivo sconfinamento sia ai sensi e per gli effetti del pre-

Sella Leasing

sente contratto, sia per quanto concerne le eventuali segnalazioni ai sistemi di informazione creditizia.

2. Al fine di ottenere l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali da parte dell'Utilizzatore, il Concedente si riserva la facoltà di utilizzare agenzie specializzate. Le spese relative saranno a carico dell'Utilizzatore.

Articolo 22 – Recesso e Risoluzione

1. Il Concedente potrà recedere dal presente contratto con un preavviso di almeno 30 giorni, dandone comunicazione all'Utilizzatore mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.).
2. Nell'ipotesi in cui l'Utilizzatore si renda inadempiente anche parzialmente agli obblighi indicati nei seguenti articoli:
   - Articolo 8 (Spese, commissioni, oneri ed imposte), co. 1, 2, 3;
   - Articolo 11 (Corrispettivo e canoni), co. 1, 3, 5;
   - Articolo 12 (Termine della locazione operativa), lettera A);
   - Articolo 13 (Obblighi e Garanzie dell'Utilizzatore), co. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12;
   - Articolo 14 (Consegna e collaudo), co. 1, 4;
   - Articolo 15 (Uso del bene e manutenzione);
   - Articolo 17 (Sublocazione del bene);
   - Articolo 19 (Assicurazioni), co. 1, 3, 8, 9;
   - e/o divenga insolvente, venga segnalato in sofferenza nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, faccia comunque venir meno i requisiti di affidabilità e le condizioni di cui alla lettera C dell'Articolo 1, oppure risulti protestato o sottoposto a procedure concorsuali, provvedimenti cautelari, esecutivi, ipoteche giudiziali o procedimenti penali, sequestri sia civili che penali, sia prima che dopo la stipula del contratto, oppure deceda, o cessi la sua attività, o la ceda a terzi o trasferisca all'estero la residenza o la sede dell'impresa, il Concedente avrà facoltà a suo insindacabile giudizio di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'Articolo 1456 c.c.
3. La diminuzione delle garanzie patrimoniali da parte dell'Utilizzatore darà diritto al Concedente di avvalersi del disposto dell'Articolo 1461 c.c.
4. La distruzione del bene verificatasi anche per fatti indipendenti dalla responsabilità dell'Utilizzatore, oppure il sequestro del bene stesso per effetto di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o di esproprio per pubblica utilità, determineranno la risoluzione di diritto del contratto.
5. La risoluzione espressa del contratto diverrà operativa a seguito della comunicazione del Concedente all'Utilizzatore a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (P.E.C.). L'Utilizzatore dovrà restituire immediatamente il bene nei modi, nei luoghi e nei termini indicati dal Concedente e nelle condizioni previste dall'Articolo 12 lettera A) del presente contratto.
6. Con la risoluzione del contratto, il Concedente avrà facoltà di richiedere all'Utilizzatore il pagamento dell'indennizzo, quantificato come previsto nell'Articolo 20 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il canone alla firma, i canoni periodici già pagati e ogni altra somma corrisposta a qualsiasi titolo dall'Utilizzatore resteranno acquisiti per l'intero ammontare al Concedente. L'Utilizzatore dovrà altresì corrispondere quanto dovuto per canoni scaduti e non ancora pagati, interessi di mora, commissioni, spese e quant'altro maturato alla data di risoluzione.
7. Soddisfatte tutte le ragioni di credito del Concedente nessuna esclusa e quindi ivi compreso anche l'indennizzo di cui sopra, l'Utilizzatore avrà eventualmente diritto di ricevere dal Concedente medesimo, salve compensazioni, il pagamento di una somma a titolo di risarcimento. Resta comunque esclusa la facoltà dell'Utilizzatore di eccepire la compensazione tra tale risarcimento e le ragioni di credito del Concedente.
   Verificandosi una delle ipotesi di cui all'Articolo 14 comma 4 ciascuna delle parti avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto dandone comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.). In caso di risoluzione per causa imputabile all'Utilizzatore tutti i costi sostenuti dal Concedente e quelli che dovrà sostenere in relazione al presente contratto, delle eventuali altre spese ed oneri aggiuntivi, oltre ad una penale pari all'1% dell'imponibile contrattuale, saranno a carico dell'Utilizzatore.
8. Il Concedente si riserva comunque la facoltà, in tutti i casi sopra precisati, di non avvalersi della risoluzione, ma di chiedere l'adempimento del presente contratto, procedendo eventualmente anche all'esecuzione coattiva di esso. È fatto salvo in ogni caso il diritto del Concedente al risarcimento di tutti i danni, nonché al rimborso di tutte le spese che il Concedente avesse anticipato.
9. Resta inteso fra le parti che, in ogni caso di risoluzione del presente contratto, formalizzata come sopra previsto, gli eventuali crediti derivanti dalla convenzione con il G.S.E. dovranno essere ceduti dall'Utilizzatore al Concedente fino alla concorrenza del credito di quest'ultimo. Il Concedente sarà quindi autorizzato a notificare al GSE tale cessione. A seguito della risoluzione del contratto e a richiesta del Concedente, l'Utilizzatore si impegna inoltre a chiedere al GSE il trasferimento della titolarità dell'eventuale convenzione a favore di un soggetto indicato dal Concedente medesimo.
10. Resta espressamente inteso fra le parti che al presente contratto non si applica quanto disposto dall'articolo 1467 c.c. e ciò ai sensi dell'articolo 1469 c.c.

Articolo 23 - Cessione azioni

Dalla sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Utilizzatore, i reclami e le azioni inerenti il bene vengono trasferite dal Concedente all'Utilizzatore, il quale pertanto acquisisce il diritto di esercitarle nei confronti dei terzi, con obbligo di aggiornare costantemente il Concedente; in difetto, il Concedente potrà addebitare all'Utilizzatore le spese eventualmente sostenute per il reperimento delle informazioni, come indicate nel relativo elenco. Fatta salva la facoltà per il Concedente di intervenire in ogni azione intrapresa dall'Utilizzatore, restano a carico di quest'ultimo tutte le spese sostenute dal Concedente per le attività giudiziali e stragiudiziali.

Sella
Leasing

Articolo 24 - Clausola sospensiva

Le Parti espressamente convengono che gli effetti del presente contratto di locazione operativa resteranno sospesi fino a che:

- Il Fornitore non avrà rilasciato la garanzia (obbligo di riacquisto dei beni a fine locazione) richiesta dal Concedente.
- l'Utilizzatore non avrà rilasciato o fatto rilasciare le garanzie reali o personali eventualmente richieste dal Concedente.

CLAUSOLE RELATIVE AL SERVIZIO SELLA LEASING WEB

Articolo 25 - Oggetto e descrizione del servizio

Il servizio Sella Leasing Web (Servizio) permette all'Utilizzatore (nella persona del/ degli Utente/i Firmatario/i) di:

- visualizzare in qualsiasi momento la situazione dei contratti (capitale, rate e situazione dei pagamenti);
- visualizzare e scaricare in formato pdf:
  - anagrafica, documentazione relativa ai rapporti contrattuali in essere e situazione contabile degli stessi;
  - le comunicazioni periodiche annuali ai sensi del DL 385/93;
  - i prospetti con i dati necessari alla compilazione della Nota Integrativa e Irap 1;
  - le copie di cortesia dei Documenti IVA;
  - ogni altro documento, relativo al contratto o al bene, che Sella Leasing potrà mettere a disposizione.

È possibile altresì inoltrare richieste relative ai contratti o ai relativi beni, attraverso funzionalità che il Concedente potrà mettere a disposizione, nonché collegare e gestire soggetti terzi appositamente autorizzati secondo le modalità riportate di seguito (Utenti Informativi).

Articolo 26 - Validità del servizio

Con la sottoscrizione delle Condizioni Particolari, l'Utilizzatore accetterà, unitamente alle Clausole Generali e alle Clausole Relative alla locazione finanziaria od operativa, altresì le presenti clausole relative al servizio Sella Leasing Web.
Con l'attivazione del Servizio, l'Utilizzatore potrà usufruire delle sopra citate funzionalità per il presente contratto e per tutti i contratti di locazione finanziaria in essere, nonché per i contratti di futura sottoscrizione.
Qualora l'Utilizzatore usufruisca già del Servizio in una precedente versione, le presenti clausole novano e sostituiscono integralmente il contratto per il quale era stata espressa l'adesione.

Articolo 27 - Modalità di accesso – diligenza

L'autenticazione al Servizio richiede l'utilizzo di uno smartphone e della procedura messa a disposizione dal Gruppo Sella (mediante APP, token o altra modalità di volta in volta comunicata), per garantire la sicurezza per l'accesso.
Successivamente alla adesione al Servizio, il Concedente invierà a ciascun Utente Firmatario, all'indirizzo di mail indicato nelle Condizioni Particolari, i codici di accesso (Credenziali).
Ciascun Utente Firmatario riceverà all'indirizzo e-mail sopra indicato le proprie Credenziali e le istruzioni per l'accesso al Servizio.
I codici di accesso sono personali e non cedibili a terzi; il ricevente li deve custodire secondo diligenza. In caso di smarrimento o di sottrazione, l'Utente Firmatario è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Concedente per il relativo blocco.

Articolo 28 - Utenti informativi, nuovi utenti firmatari, obblighi dell'utilizzatore

28.1 Utenti informativi
L'Utente Firmatario munito di poteri, potrà autorizzare all'accesso delle informazioni uno o più soggetti delegati (Utenti Informativi), inserendo la richiesta sul portale direttamente tramite apposita funzionalità del Servizio, fornendo il nominativo, indirizzo e-mail e numero di utenza telefono cellulare.
L'Utilizzatore si assume ogni responsabilità e conseguenza di qualsiasi operazione informativa che verrà effettuata, e ciò fino a revoca o disabilitazione di tali utenze. Ulteriori nuove funzionalità, nell'ambito dell'oggetto e dell'utilizzo del Servizio, saranno di volta in volta attivate e rese disponibili all'Utilizzatore ed integrate nel Servizio (ad esempio soggetti abilitati anche alla predisposizione delle funzioni dispositive che dovranno essere confermate dall'Utente Firmatario per diventare effettive).

28.2 Nuovi utenti firmatari
L'Utilizzatore potrà richiedere, in caso di modifiche societarie, l'abilitazione di nuovi Utenti Firmatari seguendo le istruzioni riportate alla pagina: https://leasing.sella.it/-/richiesta-codici-di-accesso.

28.3 Obblighi dell'utilizzatore
L'Utilizzatore dovrà tempestivamente comunicare al Concedente la cessazione, la revoca, la sospensione o la variazione degli utenti, mediante comunicazione da effettuarsi all'indirizzo di posta slw@sellaleasing.it.

Articolo 29 - Durata e recesso

Il presente Servizio è a tempo indeterminato e le presenti condizioni saranno valide ed efficaci sino alla comunicazione di recesso dal Servizio inoltrata da una delle due Parti e/o fino a che risulterà in essere un contratto di locazione finanziaria od operativa per il quale sia attivo il Servizio.
L'Utilizzatore può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione da inviarsi via P.E.C. senza spese e senza penalità.
Anche il Concedente potrà recedere in qualsiasi momento inviando all'Utilizzatore Cliente una comunicazione da inviarsi via P.E.C..
In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria, il cessionario dovrà effettuare l'autenticazione e utilizzare le proprie Credenziali che verranno fornite dal Concedente.

Articolo 30 - Clausola risolutiva espressa

La disattivazione del Servizio avviene in automatico in caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria od operativa o in caso di esercizio del diritto d'opzione, qualora non vi siano in essere altri contratti di locazione finanziaria per il quale sia attivo il Servizio.

Articolo 31 - Sospensione del Servizio

Il Concedente può sospendere il Servizio con effetto immediato se ricorrono gravi ragioni tecniche, motivi di sicurezza o rischio di frode, dandone comunicazione all'Utilizzatore con qualsiasi mezzo, anche verbale, da confermarsi successivamente via P.E.C.

Articolo 32 - Responsabilità

Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, l'Utilizzatore rinuncia a rivalersi nei confronti del Concedente per qualsiasi interruzione o mancato funzionamento del Servizio.

Mod. 101 - V. 20250101 - Versione digitale (Gennaio 2025)

Sella
Leasing

Sede e direzione
Via Italia 2 - 13900 BIELLA
Tel. 015.25288.1
Fax 015.3580499
leasing.sella.it
info@sellaleasing.it

Succursali
L'elenco completo delle succursali
è disponibile sul sito internet di Sella Leasing

Sella Leasing è presente sul territorio nazionale attraverso accordi commerciali con professionisti del settore. Sella Leasing può contare sulla collaborazione del personale della Banche del Gruppo Sella con oltre 300 sportelli bancari e dei promotori Finanziari di Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A.